

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 8 NOV. 2002

=====

ADDI' 8 NOV. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO TOMMASO NARDINI.
.....OMISSIS

GARGANO

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 1451

Proposta di legge regionale concernente:
"Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche".



1451 - 3 2012

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche".

LA GIUNTA REGIONALE
su proposta dell'Assessore Urbanistica e Casa

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Visto il Decreto Legislativo 112/98;

Vista la Legge regionale 14/99;

Vista la Legge regionale 38/99 e successive modifiche e integrazioni.

Considerato che la legge 38/99 ha introdotto scadenze temporali che si sono rivelate non adatte alla concreta realtà delle amministrazioni coinvolte, ed in particolare delle Province, alle quali si attribuiscono delicati compiti di verifica della compatibilità dei nuovi strumenti urbanistici comunali.

Considerato che nell'attuare il trasferimento delle funzioni ai sensi del D. Lgs. 112/98 si debba garantire al contempo che lo stesso avvenga in un quadro di certezze per cittadini e amministrazioni locali nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall'ordinamento costituzionale.

Considerato che a tutt'oggi nessuna Provincia è dotata di un piano territoriale approvato, che la sola Provincia di Rieti ha adottato un piano ma non conforme ai contenuti della LR 38/99, che la Provincia di Roma ha approvato solo il Documento preliminare di indirizzo del PTPG, che le altre Province hanno avviato ma non concluso neanche il documento preliminare, l'Amministrazione regionale ritiene necessario avanzare la proposta di legge di proroga dei termini previsti nella L.R. 38/99 al fine di evitare che i procedimenti amministrativi finalizzati al governo del territorio, in particolare all'approvazione degli strumenti urbanistici generali, subiscano sensibili ritardi.

Ritenuto di dover procedere in un quadro normativo con regole certe ed efficaci al fine di favorire una dislocazione delle potestà pubbliche improntata all'esigenza di autonomia, partecipazione, semplificazione e snellimento delle procedure.

Ritenuto che la presente proposta di legge consente alle Province di mettersi nelle condizioni di esercitare le funzioni loro trasferite ai sensi del decreto legislativo 112/98.

Ritenuto di dover apportare alcune modifiche nonché effettuare interpretazioni autentiche alla L.R. 38/1999 con i seguenti obiettivi:

1451 - 8 NOV. 2002

- ✓ assegnare alle Province un ulteriore anno di tempo per dotarsi del PTPG;
- ✓ effettuare il trasferimento delle funzioni urbanistiche alle Province solo se le stesse siano dotate di un PTPG approvato;
- ✓ prorogare di conseguenza l'obbligo ai Comuni dell'adeguamento dei propri strumenti di pianificazione;
- ✓ definire le modalità per consentire alle Province che hanno adottato piani ai sensi di leggi diverse di proseguire il procedimento ed adeguarsi alla LR 38/99;
- ✓ precisare le competenze del Comitato Regionale per il Territorio nella fase transitoria della legge, Comitato di recente adeguato secondo le disposizioni della legge 38/99;

DELIBERA

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente: "Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche" composta da n. 5 articoli, corredata da relazione, facente parte integrante della presente deliberazione.



Handwritten mark or signature at the bottom right corner of the page.



RELAZIONE

Con l'approvazione della legge regionale sul governo del territorio la Regione Lazio ha espresso la volontà di innovare profondamente la materia urbanistica, operando, tra l'altro, una innovativa dislocazione delle pubbliche potestà tra i vari soggetti pubblici preposti al governo del territorio.

La legge non ha però tenuto in debita considerazione l'insieme delle disposizioni vigenti nella regione, trattando esclusivamente con due articoli generici (artt. 77 e 78) le problematiche inerenti il necessario coordinamento con la legislazione previgente in materia; a ciò deve aggiungersi l'esigenza di adeguarsi alle sopravvenute disposizioni di legge e modifiche della legislazione statale.

Allo scopo di accedere ad una organica elaborazione della materia l'Amministrazione ha istituito una commissione, presieduta dal Prof. Cassese, per la redazione di un testo unico della legislazione urbanistica regionale oggi in avanzato stato di stesura che verrà offerto all'attenzione del dibattito politico e tecnico entro l'anno.

La legge 38/99 ha, tra l'altro, previsto scadenze temporali che, alla luce dei fatti, si sono rivelate non adatte per le esigue risorse di cui le amministrazioni coinvolte sono dotate. Ciò è risultato vero in particolare per le amministrazioni provinciali alle quali si attribuiscono delicati compiti di verifica della compatibilità dei nuovi strumenti urbanistici comunali.

Si ritiene invece necessario che il trasferimento delle funzioni avvenga in un quadro di certezze per cittadini ed enti locali nel rispetto di un'adeguata interpretazione del principio di sussidiarietà, non demagogico, ma consapevole e responsabile.

La constatazione che, a tutt'oggi, nessuna Provincia è dotata di un piano territoriale approvato, che la sola Provincia di Rieti ha adottato un piano ma non conforme ai contenuti della LR 38/99, che la Provincia di Roma ha approvato solo il Documento preliminare di indirizzo del PTPG, che le altre Province hanno avviato ma non concluso neanche il documento

preliminare; induce l'Amministrazione regionale ad avanzare la proposta di una proroga dei termini previsti dalla LR38/99 per evitare che i procedimenti amministrativi per il governo del territorio, in particolare per l'approvazione degli strumenti generali, subiscano sensibili ritardi.

L'Amministrazione intende procedere, in un quadro normativo di regole certe alla realizzazione di una riforma della dislocazione della pubblica potestà impostata ai criteri di autonomia, partecipazione, semplificazione e snellimento delle procedure.

La presente proposta di legge si pone in questa ottica consentendo alle Province un ulteriore lasso temporale al fine di mettersi nelle condizioni di esercitare concretamente le funzioni trasferite ai sensi del decreto legislativo 112/98 e successive modifiche.

In tale direzione sono state messe a punto alcune modifiche ed interpretazioni alla LR 38/99, secondo i seguenti obiettivi:

- 1) dare alle Province un ulteriore anno per dotarsi del PTPG, (art. 2 co. 1);
- 2) effettuare il trasferimento delle funzioni urbanistiche alle Province solo se le stesse siano dotate di un PTPG approvato, (art. 1, 2.);
- 3) prorogare di conseguenza l'obbligo dei Comuni all'adeguamento dei propri strumenti, (art. 3);
- 4) definire le modalità per consentire alle Province che hanno adottato piani ai sensi di leggi diverse di proseguire il procedimento ed adeguarsi alla LR 38/99, (art. 2, comma 3.);
- 5) conseguente adeguamento della normativa, (art. 4);
- 6) precisare le competenze del Comitato Regionale per il Territorio nella fase transitoria della legge, Comitato di recente adeguato secondo le disposizioni della legge 38/99, (art.5)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEG. alla DELIB. N. 1654
DEL - 8 NOV. 2002 

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38
(Norme sul governo del territorio) e successive modifiche."

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Per
me 

Art. 1

*(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38,
come modificato dalla legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 e
dalla legge regionale 6 settembre 2001, n. 24)*

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 38/1999, come modificato dalla l.r. 10/2001 e dalla l.r. 24/2001, è abrogato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Per
me (P)

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 63 bis nella legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38)

1. Dopo l'articolo 63 della l.r. 38/1999 è inserito il seguente:

"Art. 63 bis

(Primo PTPG e prima verifica di compatibilità del PUCG)

1. In sede di prima applicazione della presente legge ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera c), la provincia adotta il PTPG, di cui all'articolo 21, entro il 31 dicembre 2003.

2. La provincia effettua la verifica di compatibilità del PUCG, di cui all'articolo 33, comma 3, a decorrere dalla data di pubblicazione del PTPG ai sensi dell'articolo 21, comma 12.

3. La provincia che ha eventualmente adottato, entro la data di entrata in vigore della presente legge, il piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, in corso di verifica di compatibilità da parte della Regione, adegua tal piano entro il termine di cui al comma 1, ai contenuti del PTPG previsti dall'articolo 20, con le procedure disciplinate dall'articolo 21. In tale caso, ai fini della verifica di compatibilità del PUCG, si applica la disposizione di cui al comma 2."

Row
me

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 3

(Modifiche all'articolo 65 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38)

1. Al comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 38/1999, le parole "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di pubblicazione del PTPG ai sensi dell'articolo 21, comma 12."

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Per
me 

Art. 4

(Modifiche all'articolo 66 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, come modificato dalla legge regionale 4 settembre 2000, n. 28, dalla legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 e dalla legge regionale 6 settembre 2001, n. 24)

1. Il comma 1 dell'articolo 66 della l.r. 38/1999, come modificato dalla l.r. 28/2000, dalla l.r. 10/2001 e dalla l.r. 24/2001, è sostituito dal seguente:

“1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, ai piani regolatori generali e loro varianti, ivi comprese quelle derivanti da accordi di programma, nonché agli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti, adottati dai comuni fino alla data di pubblicazione del PTPG ai sensi dell'articolo 21, comma 12, continuano ad applicarsi le leggi urbanistiche previgenti, ferma restando, comunque, l'applicazione delle procedure di pubblicità previste dall'articolo 49, comma 2, per le varianti che costituiscono oggetto di accordo di programma.”.

Per
me 40

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 5

(Modifiche all'articolo 67 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 67 della l.r. 38/1999 è aggiunto il seguente:
"2 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, il comitato continua ad esercitare le funzioni già di competenza della prima sezione di cui al comma 2, relative agli strumenti urbanistici comunali adottati entro la data di pubblicazione del primo PTPG, ivi compresi quelli trasmessi alla sezione stessa."

Ree
me

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

